

PERSONALE

Danno erariale per gli incarichi esterni illegittimi, anche se «utili»

L'affidamento di incarichi esterni contra legem costituisce una condotta contrastante con i canoni della buona amministrazione e con i principi di trasparenza, di efficienza e di sana e prudente gestione delle risorse pubbliche e, come tale, è suscettibile di determinare un danno erariale. È questo il principio affermato dalla sentenza n. 112 del 19 settembre 2017 della Corte dei conti, sezione d'appello per la Sicilia.

Il conferimento di incarichi a esperti

Il Prefetto di una provincia, a seguito di attività finalizzate ad accertare fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso nell'ambito di un Comune, segnalava alla Procura erariale una serie di illegittimità, commesse dal sindaco e dal vicesindaco, in relazione ad atti di conferimento di incarichi esterni a sette professionisti e allo svolgimento di missioni in località nazionali ed estere senza alcun vantaggio per l'amministrazione comunale. L'organo requirente sosteneva la sussistenza a carico dei due amministratori di un danno erariale quantificato rispettivamente in 89.655,00 e 85.547,00 euro, riferito alle retribuzioni e alle spese per le missioni, oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento, richiesta che veniva accolta dal giudice di primo grado che, con riguardo specifico agli incarichi, ne dichiarava l'illegittimità in quanto contrastati con la disciplina vigente poiché:

- non era stato rispettato l'obbligo di motivare il provvedimento di nomina degli esperti in ordine ai contenuti degli incarichi e all'idoneità dei soggetti prescelti, con ciò precludendo l'individuazione dell'utilità attesa;
- era stato superato il limite massimo di incarichi conferibili, pari a 2 unità;
- non era stato rispettato il limite massimo del compenso mensile previsto, pari a 1.566,26 euro, poiché i compensi riconosciuti ai consulenti avevano oscillato tra i 1.800,00 e i 2.448,00 euro mensili;
- non è stata redatta, da parte del Sindaco, alcuna relazione sull'attività svolta dai consulenti né sui risultati conseguiti;
- mancava un'effettiva ricognizione delle risorse interne al fine di verificare che le medesime attività non potessero essere svolte utilizzando i dipendenti del Comune;
- gli incarichi conferiti non erano stati inseriti nella programmazione annuale del Consiglio comunale e non era stato rispettato il tetto di spesa, fissato dallo stesso organo.

I convenuti proponevano appello avverso la sentenza.

L'appello

Il giudice di secondo grado, in relazione alla vicenda, condividendo le conclusioni a cui era pervenuta la sezione regionale, osservava che il conferimento di funzioni a soggetti esterni rappresenta un'opzione operativa percorribile solo laddove sussistano (e vengano conseguentemente esternati nella motivazione del provvedimento di conferimento) i seguenti presupposti:

- assenza di un'apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per il conferimento di funzioni dell'ente a soggetti esterni;

- indicazione della durata dell'incarico;

- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Nella fattispecie in esame, invece, il conferimento di funzioni dell'ente a soggetti esterni è avvenuto senza rispettare le predette condizioni di legge, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, e tutto ciò evidenzia, secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico (cfr., ex multis, Corte conti, sez. Lombardia, 5 marzo 2007, n. 141), "un sintomo della dannosità per l'erario delle condotte che, all'adozione di quegli atti, abbiano concorso". Gli stringenti limiti al conferimento di funzioni dell'ente a soggetti esterni, precisa ancora il giudice d'appello, sono posti a garanzia del preminente interesse alla corretta e oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica e, quindi, le lacune procedurali non sono meri vizi inficianti i provvedimenti stessi ma si riverberano anche sugli effetti economici prodotti da questi, rendendo, automaticamente, dannosa per l'erario la conseguente spesa. Inoltre, quando, come nel caso in esame, il legislatore pone agli amministratori pubblici determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utili tutte quelle spese che non rispettino i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si effettui *contra legem* perché si realizzi il danno, con conseguente impossibilità di considerare, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, l'eventuale vantaggio derivante dall'attività del soggetto esterno all'ente, illegittimamente incaricato. Tuttavia il Collegio, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima la nomina del professionista "esperto in materia di diritto degli enti locali" in quanto nel provvedimento di affidamento era stato precisato che "(...) il Comune non dispone di ufficio legale e la pianta organica non prevede personale con la qualifica di avvocato (...)".

Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/10/2017

Autore: Giuseppe Nucci